

REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLA VALLE SESIA
L.R. 29 giugno 2009, n. 19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 57
del 14/03/2019

CON IMPEGNO DI SPESA

SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA D.P.R. 357/97 E S.M.I., L.R. 19/09, ART. 44 E S.M.I.- PIANO AZIENDALE FORESTALE DEL CONSORZIO BOSCHIVO DEI TERRIERI DI ARLEZZE-CASTAGNOLA IN COMUNE DI VALDUGGIA – ZSC IT IT1120003 MONTE FENERA

Premesso che:

l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", istituisce l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, affidandogli in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 10 febbraio 2016 è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Ermanno De Biaggi;

con deliberazione n. 1 del 01/03/2016 del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso;

con Decreto del Presidente n. 18/2018 è stato rinnovato l'incarico di Direttore dell'Ente alla Dott.ssa Nicoletta Furno

l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia ha ricevuto in data 16.01.2019 prot. n. 62 istanza tendente ad ottenere il giudizio di valutazione di incidenza relativa al Piano Aziendale Forestale del Consorzio boschivo dei Terrieri di Arlezze – Castagnola in Comune di Valduggia - ZSC IT1120003 Monte Fenera;

Il Piano Forestale Aziendale si pone i seguenti obiettivi generali:

- incremento, sul medio e lungo periodo, della resilienza e biodiversità dei popolamenti;
- aumento della resistenza dei boschi ai cambiamenti climatici e ai fattori di disturbo;
- riduzione del rischio di incendio;
- aumento della stabilità idrogeologica dei versanti;
- miglioramento della qualità estetico-paesaggistica e dell'apprezzabilità dei soprassuoli per la fruizione a scopo ricreativo e scientifico;
- valorizzazione produttiva di una parte delle proprietà;
- elaborazione e sperimentazione di modelli selvicolturali di successo e replicabili, per il recupero multifunzionale di castagneti fortemente compromessi;

- sostenibilità economica degli interventi (minor dipendenza possibile da risorse finanziarie esterne);
- recupero della tradizionale valenza sociale e identitaria delle proprietà forestali collettive e private per le comunità locali;
- consolidamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali locali, incremento della professionalità, creazione di microfiliere.

durante il quindicennio di validità avrà quindi questi obiettivi principali:

- il recupero di vitalità dei castagneti, attraverso interventi generalmente intensi volti alla rigenerazione delle ceppaie (gestione del governo misto, ceduzione e ricostituzione boschiva, secondo le situazioni)
- l'esecuzione di sfolli entro il quinquennio successivo al taglio di rinnovazione.

in data 22.01.2019 con nota n. 90 è stato il richiesto contributo tecnico-scientifico di A.R.P.A. Piemonte così come previsto dalla determinazione del Comitato Regionale d'Indirizzo dell'ARPA (l.r. 60/95, art. 14) del 15 dicembre 2003 e dell'art. 46 della l.r. 19/09 per consentire un'adeguata valutazione complessiva riguardo all'intervento previsto;

il contributo tecnico – scientifico di ARPA Piemonte (prot. n. 23347/22.04 del 14.01.2019 registrato al protocollo dell'Ente al n. 345 del 14/03/2019), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale individua i potenziali fattori di incidenza prevedibili del progetto sulla ZSC;

Dato atto che: il piano prevede quanto segue:

- ricostituzione dei boschi collassati tramite taglio di rigenerazione;
- messa in rinnovazione dei boschi ancora dotati di vitalità;
- assecondamento delle tendenze dinamiche verso la vegetazione potenziale, qualora presenti;
- valorizzazione naturalistica di boschi già interessati in precedenza da interventi migliorativi;
- conservazione a scopo naturalistico e scientifico di aree integre e prive di disturbi, da lasciare alla libera evoluzione;
- monitoraggio sia delle situazioni sottoposte a gestione attiva, sia di quelle lasciate "a riposo", con eventuali aggiustamenti in corso d'opera delle indicazioni del Piano;
-

dall'analisi del contributo tecnico – scientifico emerge che:

gli obiettivi e le finalità del Piano sono condivisibili, soprattutto per quanto attiene la gestione prevista per i castagneti che costituiscono ambiente di interesse comunitario (9260). Gli interventi previsti dal piano per questo habitat contribuiranno infatti a determinare un mosaico di diversi stadi di sviluppo, favorendo il mantenimento di un adeguato livello di biodiversità, consentendo al il recupero di popolamenti degradati e, quindi il miglioramento della loro struttura ed una maggior diffusione di latifoglie (in particolare delle specie quercine) attualmente del tutto sporadiche;

il presente giudizio viene espresso ai sensi dell'art. 44 della L.R. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità che recepisce i disposti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visto il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- visto l'art. 44 della L.R. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".
- vista la D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010, "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. - Delega della gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte";
- vista la Convenzione per la delega della gestione dei Siti della Rete Natura 2000 "Monte Fenera" stipulata tra la Regione Piemonte e l'Ente di Gestione del Parco Naturale Monte Fenera;
- vista la D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte;
- Vista D.G.R. 30 - 4238 del 21/11/2016 con la quale sono state approvate le Misure di Conservazione sitospecifiche per il Sito della Rete Natura 2000 Monte Fenera
- richiamata la D.G.R. n. 77- 6279/2013;
- considerato che la ZSC IT1120003 Monte Fenera è priva di uno specifico piano di gestione;
- visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visto l'art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di esprimere per le motivazioni indicate in premessa giudizio positivo di Valutazione di incidenza per il piano Piano Aziendale Forestale del Consorzio boschivo dei Terrieri di Arlezze - Castagnola in Comune di Valduggia - ZSC IT1120003 Monte Fenera condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - alla luce di quanto previsto dalle "Indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali" di cui alla D.G.R. n. 27-3480 del 13/06/2016, per gli interventi a carico di popolamenti ascrivibili all'habitat incluso nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE "9110" all'interno della particella numero 2 "Motto Rigoletto" dovrà essere rilevata, contestualmente alla martellata, una parcella campione di superficie non inferiore a cinquemila mq, la cui localizzazione e modalità di rilievo dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia e con ARPA Piemonte;

- al fine di incrementarne i caratteri di vetustà e la disponibilità di microhabitat, nei popolamenti ascrivibili ad ambienti di faggeta dovranno essere rilasciate tutte le piante ricadenti in classi diametriche superiori a 60 cm, con l'eccezione degli eventuali esemplari di *Castanea sativa* (qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) delle Misure di Conservazione sito-specifiche per la ZSC "IT1120003";
- nei popolamenti ascrivibili ad ambienti di faggeta dovranno essere rilasciate tutte le piante appartenenti a specie autoctone diverse da *Fagus sylvatica* e *Castanea sativa*, a prescindere dal loro stato fitosanitario (fatto salvo che questo non comporti rischi per la pubblica incolumità);
- in attuazione di quanto previsto dal Piano, entro il primo triennio di applicazione dello stesso dovrà essere rilevata, all'interno della compresa "NA" (particella numero 6), una particella permanente al fine di monitorare l'evoluzione dei popolamenti in essa compresi e di poter disporre di elementi utili a valutare l'opportunità di prevedere interventi di gestione attiva finalizzati al recupero dell'habitat "9260" nel periodo successivo a quello di validità del Piano. La localizzazione e le caratteristiche della particella dovranno essere concordate con l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia e con la Struttura scrivente;
- per quanto attiene la gestione della necromassa legnosa, che risulta al momento abbondante (con valori diffusamente superiori a 70-80 mc/ha), in tutti gli interventi diversi da quelli di cui al punto seguente dovranno essere prioritariamente rilasciati i soggetti morti in piedi o a terra appartenenti a specie diverse dal castagno e con diametro superiore a venti centimetri;
- negli interventi di ricostituzione boschiva finalizzati al recupero di popolamenti collassati (art. 41 del vigente Regolamento forestale) dovrà comunque essere garantito il rispetto del divieto di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) e dell'obbligo di cui all'art. 10 comma 2 lettera a) delle Misure di Conservazione sito-specifiche per la ZSC "IT1120003", nonché il rilascio di almeno il 10% della necromassa legnosa presente (sia a terra che in piedi), con priorità per gli elementi di maggiori dimensioni;
- dovranno essere rigorosamente rispettate tutte le prescrizioni riportate negli elaborati di Piano relativamente alla salvaguardia delle specie autoctone sporadiche e al periodo di silenzio selvicolturale;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", in tutti gli interventi dovranno essere eliminati i portaseme di specie legnose alloctone eventualmente presenti, anche se appartenenti ad entità non incluse nell'elenco di cui all'Allegato B alle Misure medesime o nelle "Liste Nere" di cui alla D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017
- il piedilista delle piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito in attuazione dell'obbligo di cui all'art. 13 delle sopra citate "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", integrato per gli interventi in faggeta con l'indicazione degli individui di cui al precedente punto b), dovrà essere trasmesso, prima dell'esecuzione degli interventi, all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia;
- progetti della nuova viabilità forestale prevista dal Piano all'interno della ZSC dovranno essere assoggettati a procedura di Valutazione d'Incidenza come previsto dall'art. 51 del vigente Regolamento forestale;
- eventuali vie di esbosco temporanee dovranno essere realizzate in modo da ridurre al minimo il loro sviluppo e l'interferenza con gli ambienti interessati e, durante le fasi di concentramento ed esbosco del legname, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare i danni alle piante rilasciate ed alla vegetazione;

- L'eventuale utilizzo di gru a cavo nelle fasi di concentramento ed esbosco dovrà essere assoggettata alla procedura di Valutazione di incidenza (Art. 4 comma 1 lett.e delle Misure di Conservazione Sitospecifiche per il sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera);
- 2) Di trasmettere i contenuti della presente determinazione al soggetto proponente, alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali, ad ARPA Piemonte, al Comune di Valduggia ed ai Carabinieri Forestali.
- 3) Il presente atto non esime il proponente dall'acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessario per la realizzazione dell'opera in oggetto.
- 4) il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55 commi 15 e 16 della L.R. 19/2009 e s.m.i..
- 5) Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.
- 6) Contro il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971 n. 1034.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Nicoletta Furno

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Nicoletta Furno)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, comma 5, Decreto Legislativo 267/2000)

Visto parere favorevole,

Varallo,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, di aver provveduto alla registrazione dei seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio 2019.

Capitolo di spesa	N. impegno	Somma impegnata
-------------------	------------	-----------------

Varallo, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Nicoletta Furno)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N° _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente di Gestione della Aree Protette della Valle Sesia in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Varallo, li

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Lì

IL DIRETTORE
Dott.ssa Nicoletta Furno